



PARERE MOTIVATO
n. 254 del 20 dicembre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità dell' Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del Comune di San Donà di Piave (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 Dicembre 2016 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2016 prot. n.494219;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di San Donà di Piave con nota pec acquisita al protocollo regionale al n. 321221 del 24.08.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per l'Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.8883 del 20.09.16 assunto al prot. reg. al n.353793 del 20.09.16 del Comune di Salgareda che di seguito si riporta:

“... si esprime parere favorevole ...”

- Parere del 6.10.16 assunto al prot. reg. al n.382833 del 7.10.16 del Comune di Jesolo che di seguito si riporta:

In relazione al Piano di Classificazione Acustica del Comune di San Donà di Piave (VE), sottoposto a verifica di assoggettabilità di procedura di VAS ai sensi del D.lgs n. 152/06, questa Amministrazione comunale ha valutato quanto pervenuto con riguardo agli effetti derivanti dall'attuazione del suddetto Piano rispetto al territorio di propria competenza e ritenuto che gli stessi sono da considerarsi non significativi ovvero non rilevabili per quanto esaminato.

- Parere n.95991 dell'11.10.16 assunta al prot. reg. al n.388321 dell'11.10.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica del Comune di San Donà di Piave.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nel piano si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente.

Si forniscono di seguito le osservazioni in merito alla documentazione presa in esame, da tenere in considerazione.

Si osserva in primo luogo l'uso frequente di fasce di transizione, in contrasto con il disposto della normativa nazionale. La suddetta normativa prevede in via generale, il divieto di istituire salti di classe con limiti che differiscano più di 5 dB; in questi casi è necessario prevedere l'inserimento di zone di classe intermedia, anziché di fasce di transizione. La normativa prevede un'eccezione al suddetto divieto, per le aree già urbanizzate, subordinando però questa eventualità non alla istituzione di fasce di transizione, bensì alla predisposizione del piano di risanamento, qualora da opportune verifiche emergesse l'effettivo superamento dei limiti nella zona di classe inferiore. In ogni caso l'uso di fasce di transizione dovrebbe essere evitato.



In diversi casi l'assegnazione della classe V non appare congrua con la definizione di legge (Tab A DPCM 1/3/91): sono infatti state individuate diverse zone dove le tipologie di attività presenti non giustificano l'inquadramento come area prevalentemente industriale; si fa particolare riferimento alle zone sotto elencate:

- *Zona a Nord del Parco Fellini, all'interno della quale si trovano prevalentemente attività commerciali e di servizi;*
- *Zone ad Ovest di Via Unità d'Italia all'altezza degli impianti sportivi e, più a nord, in corrispondenza della rotonda di intersezione con via Noventa ;*
- *Zona a Nord di Via Vittorio Veneto;*
- *Zona in Via XXIV Maggio;*
- *Zona a Sud di Via Cirgogno;*
- *Zona di classe 5 nel centro urbano di Chiesanuova;*
- *Zona di Via Armellina a Caposile;*

Si ritiene opportuno rivalutare la classificazione delle suddette zone, provvedendo inoltre a rendere più omogenea la distribuzione delle classi, evitando l'eccessiva parcellizzazione e, come detto, l'uso di fasce di transizione che in gran parte porrebbero essere evitate inserendo, in modo più appropriato, le suddette aree in classe III o IV;

Non sembra giustificato l'inserimento, all'interno dell'area industriale di via Kennedy, di una zona di classe VI limitata ad una sola attività;

Le aree di interesse naturalistico dovrebbero essere classificate in classe I, al fine di garantire la tutela della fauna selvatica. Non si ritiene giustificata una classificazione in classe più alta sulla base del fatto che vi possano essere eseguite lavorazioni finalizzate alla manutenzione delle aree boschive (lavorazioni di questo tipo se particolarmente rumorose, possono essere assoggettate al regime dell'autorizzazione in deroga senza intaccare la regolamentazione generale che dovrebbe essere finalizzata alla massima tutela dell'ambiente naturale)

La zona della golena fluviale dovrebbe essere preferibilmente inserita in classe I, limitando l'assegnazione a classi superiori solo alle zone effettivamente agricole; ad esempio, l'intera zona golendale compresa fra i ponti stradale e ferroviario non è interessata da lavorazioni agricole

All'interno del piano di classificazione acustica dovrebbero essere individuate le aree da destinarsi a spettacolo carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto (art. 4 comma 1 lett. a della Legge 47/95);

Contestualmente all'approvazione del Piano di classificazione Acustica, al fine di arrivare ad una completa regolamentazione della materia, si dovrebbe provvedere alla classificazione delle strade locali di tipo E, F di competenza comunale, ed all'individuazione dei limiti da applicarsi al rumore stradale all'interno delle fasce di pertinenza delle suddette strade (atto di competenza del Comune ai sensi del DPR 142/2004).

A seguito dell'approvazione del Piano di Classificazione dovranno essere svolte campagne di misura finalizzate ad individuare eventuali criticità. Qualora dai rilievi emergessero superamenti dei limiti si dovrà dare atto alla predisposizione di idonei piani di risanamento.

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si raccomanda comunque l'attuazione delle modifiche e/o integrazioni a seguito delle osservazioni sopra riportate.



ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 213/2016 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 20 dicembre 2016, che evidenzia come la Verifica di Assoggettabilità per l'Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica nel Comune di San Donà di Piave, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati e nella Relazione Vinca;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Classificazione Acustica nel Comune di San Donà di Piave in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati;
- devono essere recepite le seguenti prescrizioni VInCA:

1. prima dell'approvazione del presente Piano, devono essere trasmettessi alla Scrivente, i dati in formato vettoriale per i sistemi informativi geografici (*shapefile*) e in un formato coerente con le specifiche cartografiche regionali relativi a tutte le tavole di piano.

Inoltre, raccomanda all'Autorità competente per l'approvazione del Piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo.



Infine, si raccomanda la predisposizione di un Piano di Monitoraggio finalizzato all'adozione di azioni correttive in caso di impatti negativi imprevisti; a tal proposito si richiamano i contenuti e le modalità in tema di monitoraggio - art. 18 del Decreto Legislativo n. 152/06 e s.m.i. Tale piano dovrà essere inteso come strumento flessibile in grado di adattarsi ad una eventuale riprogrammazione o integrazione di punti di monitoraggio, frequenze di misura e parametri da ricercare, al fine di verificarne la sostenibilità e, in particolare, controllare quelle componenti per le quali è stata rilevata una criticità.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore di UO Commissioni VAS VInCA NUVV)
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/11/00

Il presente parere si compone di 5 pagine